alle 00.55.

ANDOULAND LIE CARREN



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UM

Posizione n. 333/H/O10

Roma, 12 giugno 2014

s post le

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	TRENTO
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	SEDE
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>S E D E</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI	LORO SEDI





400 € 455

Ministero dell'Interne

DIPARTIMENTO DELLA PEBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALI PER LE RISORSE UMANI.

V.E.C.A.

AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
AL SJG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	NAPOLI
AT SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AFREI	LORO SEDI

OGGETTO:

Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Circolare INPS n. 73 del 5/06/2014.

L'INPS con Circolare n. 73 del 5/06/2014, a seguito dei numerosi quesiti presentati ha fornito chiarimenti in ordine ai nuovi termini previsti per il pagamento della buonuscita introdotti dall'articolo 1, commi 484 e 485, della legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità del 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei TFS e dei TFR per i dipendenti pubblici, dedicando apposito paragrafo (3.4.) al personale del comparto Sicurezza e Difesa.

Al tal riguardo si ritiene utile fornire utili elementi di considerazione a seconda che il collocamento a riposo avvenga per limiti di età o a domanda.

Infatti il titolo della cessazione determina una diversa considerazione del momento di pagamento dell'importo della buonuscita.

A) Cessazione dal servizio per inabilità o per decesso.

Termine di 105 giorni dalla cessazione



DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

B) Cessazione per limiti di età

Termine di 105 giorni dalla cessazione se:

- 1) 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 12/08/2011
- 2) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011

Termine di 6 mesi dalla cessazione se:

- 2) 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati al 31/12/2013
- 3) 40 anni di anzianità contributiva utile <u>maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2013</u> (dal 01/01/2013 + 3 mesi)
- 4) 53 anni (fino al 31/12/2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 31/12/2011

Termine di 12 mesi dalla cessazione se:

- 1) 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati dopo 01/01/2014
- 2) 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile maturati dal 01/01/2014
- 3) 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (al 31/12/2011) maturata dal 01/01/2014.

C) Cessazione per Dimissioni

Termine di 105 giorni dalla cessazione se:

1)40 anni di anzianità contributiva utile <u>maturati al 12/08/2011.</u>
2)53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza <u>maturata entro il 12/08/2011</u>

Termine di 6 mesi dalla cessazione se:

- 5) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2011
- 6) 53 anni (fino al 31/12/2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2011

Termine di 24 mesi dalla cessazione se:

i requisiti dei <u>57 e 3 mesi (età) e 35 (anzianità)</u> nonché <u>40 + 3 mesi (anzianità)e 53 e 3 mesi (età) dal 01/01/2014 e massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (al 31/12/2011).</u>



Per completezza di informazione occorre altresì rappresentare che <u>il pagamento degli interessi</u> da parte dell'INPS opererà dopo ulteriori 3 mesi da aggiungere ai termini suddetti (6 mesi, 12 mesi e 24 mesi).

La legge di stabilità, per il 2014, prevede modifiche agli importi di pagamento della buonuscita, per i quali era già previsto il pagamento in tranches

Le modalità di pagamento a partire dal 1 gennaio 2014 pertanto sono le seguenti:

- in unico importo se l'ammontare complessivo fordo è pari o inferiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 euro);
- in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 euro) ma inferiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre tale limite era di 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
- in tre importi se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 l'importo doveva superare i 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro, la seconda è pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

In tale contesto si ritiene utile fornire alcune precisazioni riguardo i particolari istituti che l'ordinamento riconosce per talune tipologie di cessazione dal servizio:

Sul trattamento pensionistico

A) Art. 3 comma 7 D.Lvo. 165/1997 (c.d. Moltiplicatore):

nei confronti del personale che cessa dal servizio per raggiunti <u>limiti d'età</u> il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo la pensione sarà calcolata tenendo conto dei benefici previsti dall'art. 3. comma 7 del D. l.gs 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio

Sul trattamento di fine servizio

B) Art. 4 D.Lyo. 165/1997 (c.d. sei scatti)
Applicabile solo ai limiti di ctà, Inabilità e decesso)

MAXIMARIC MITERAL: 314 MOD. 4 F S C

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Per completezza di informazione, non appare superfluo evidenziare che le norme sui c.d. "prepensionamenti", citate nella circolare INPS n. 73/2014 al paragrafo 4.2 non trovano applicazione per il personale della Polizia di Stato in quanto applicabili al solo personale soprannumerario interessato ai processi di riduzione e razionalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Si richiama la rilevanza della materia in argomento e si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE